SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432.

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolazione delle vendite di attività e beni dello Stato

1. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto.

Art. 2.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. È istituito, presso la Direzione generale del tesoro, il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. Nell'amministrazione del Fondo il Ministro del tesoro è coadiuvato da un comitato consultivo composto:

a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;

b) dal Ragioniere generale dello Stato;

c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;

d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.

Art. 3.

Conferimenti al Fondo

1. Sono conferiti al Fondo:

a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1;

b) gli altri proventi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) i dividendi dovuti allo Stato da parte delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al Tesoro dello Stato in base a disposizioni normative o statutarie;

e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;

f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;

g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.

2. Il controvalore dei titoli di Stato, nonché le somme e i proventi di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, denominato «Somme da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

1. I proventi, i dividendi, gli utili, il gettito e le assegnazioni di cui all'articolo 3 sono interamente impiegati dal Fondo nell'acquisto di titoli di Stato.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate in borsa o sul mercato telematico dei titoli di Stato, per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati ad operare su tali mercati.

3. Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute, per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni di acquisto di cui al comma 1, presso la Tesoreria centrale dello Stato in apposito conto corrente infruttifero.

Art. 5.

Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

— Si riportano qui di seguito le disposizioni del capo III del D.L. n. 333/1992 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica:

«Capo III

Art. 14. — 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.

4-*bis*. Fino all'emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari.

Art. 15. — 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa, con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Art. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti da riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo.

Art. 17 *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Art. 18. — 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.

Art. 19. — 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse.

Art. 20. — 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie od incompatibili con quanto stabilito nel presente capo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1701):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 10 ottobre 1992.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 28 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, VI e VIII.

Esaminato dalla V commissione il 17 dicembre 1992; 31 marzo 1993 e approvato il 22 settembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1528):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 1° ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 12 ottobre 1993.

93G0503

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 1993

Individuazione dell'autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerata l'esigenza di provvedere, con criteri uniformi, alla sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria;

Ritenuta la necessità di individuare l'autorità alla quale compete adottare i provvedimenti per la sicurezza di tali strutture;

Tenuto conto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura numeri 40/1981, 48/1990, 68/1990 e 112/1992;

Letti gli articoli 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Decretano:

Art. 1.

1. Compete al procuratore generale presso la corte di appello esprimere il parere sui provvedimenti che il prefetto assume in ordine alla incolumità e alla sicurezza dei magistrati oltre che in ordine alla sicurezza esterna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria.

Art. 2.

1. Compete al procuratore generale presso la corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria. Salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

93A6090

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 ottobre 1993

Sospensione delle elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 25 maggio 1992 e nel Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/15-*ter* del 25 maggio 1992, con il quale è stata indetta per i giorni 29 e 30 novembre 1992 l'elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 24 novembre 1992, con il quale dette elezioni sono state rinviate al 28 e 29 novembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196 del 21 agosto 1993, con il quale sono state reindette per i giorni 28 e 29 novembre 1993 le citate elezioni;

Considerato che è all'esame del Consiglio di Stato la richiesta di parere concernente l'ambito di applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha abrogato espressamente le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;

Ritenuta la necessità, in attesa di acquisire detto parere, di sospendere le operazioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione nella composizione per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato, sono rinviate a data da destinarsi.

Art. 2.

Sono fatti salvi tutti gli atti relativi ai procedimenti elettorali posti in essere, che vengono conseguentemente sospesi, a decorrere dalla data del presente decreto e che verranno ripresi in relazione alla nuova data fissata ai fini dello svolgimento delle elezioni medesime.

Roma, 23 ottobre 1993

Il Ministro MANCINO

93A6056

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 giugno 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Silvia Costa.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 è stato nominato sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica l'on. dott.ssa Silvia Costa;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato di trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta.

Al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Silvia Costa è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie sotto indicate, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri.

Il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Silvia Costa è delegato all'esercizio dei compiti di seguito indicati:

1) attuazione delle disposizioni in materia di diritto agli studi universitari e in particolare i rapporti con le regioni;

2) riordino dei policlinici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti superiori di educazione fisica;

3) adempimenti previsti dalla normativa vigente ed attinenti l'area della salute nel settore dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

4) iniziative, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sui problemi della formazione iniziale e ricorrente per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università e con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

5) adempimenti relativi alla normativa vigente in materia di attività sportiva universitaria;

6) collaborazione con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative sulle autonomie delle università e degli enti di ricerca e in ordine allo stato giuridico del relativo personale;

7) iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, anche nella prospettiva dell'istituzione di un sistema nazionale di centri e di musei scientifici;

8) questioni inerenti la gestione ordinaria del personale e i rapporti con le organizzazioni sindacali del Ministero;

9) missioni nel territorio nazionale degli addetti alla propria segreteria particolare;

10) partecipazione alle sedute del CIPE, del CIPI e del CIPES, di volta in volta, su specifico incarico del Ministro.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo del Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1993

Il Ministro: COLOMBO

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993 n. 359

93A6055

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993

Modificazioni alla deliberazione 25 marzo 1992 concernente i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge che demanda al CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 10;

Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri da adottarsi per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale;

Visto il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica della citata deliberazione alla luce del nuovo disposto normativo:

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni e di enti pubblici.

In relazione alle finalità si hanno:

a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;

b) lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;

c) lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche è individuata ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Nei casi in cui l'interruzione riguardi l'esecuzione di un'opera prevista da più contratti di appalto o di subappalto, devono per lo specifico contratto sussistere le seguenti condizioni:

durata dei lavori uguale o maggiore a 12 mesi naturali e consecutivi;

numero medio annuo di addetti previsti per l'esecuzione delle opere, uguale o maggiore a 15.

Il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.

3. Le cause di interruzione previste dal comma 1 dell'art. 10 della legge n. 223/1991 sono riconducibili, oltre che alle ipotesi espressamente indicate nello stesso comma 1 (varianti di carattere necessario e provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti della pubblica autorità che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle opere (quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative, interruzioni dei finanziamenti, mancati o ritardati espletamenti di procedure tecniche). Sono comunque escluse tutte le cause di sospensione previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

4. Nel caso di interruzioni ricollegabili a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.

5. Le domande dirette ad ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate alle sedi provinciali dell'INPS corredate della seguente documentazione:

a) attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera sospesa alla categoria di opere pubbliche di grande dimensione e relazione sulle cause della sospensione dei lavori, la prevedibile durata dell'interruzione, le prospettive di ripresa;

b) nei casi di subappalto deve essere allegato il contratto;

c) modulo informativo (allegato *A*).

6. Le domande dirette ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio corredate dalla stessa documentazione prevista al punto 5 aggiornata al momento della richiesta e completata col modulo informativo di cui all'allegato *A*.

Il provveditorato, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione, invia le domande, accompagnate da una relazione sulle cause della mancata ripresa e sull'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, al Ministro dei lavori pubblici che formula la proposta di propria competenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invia gli atti al CIPI per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e contemporaneamente acquisisce, tramite gli uffici regionali, il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In caso di positivo accertamento da parte del CIPI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana i decreti trimestrali di concessione del tratttamento fino alla ripresa dei lavori e comunque per il periodo massimo previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 10 della legge n. 223/1991.

7. Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferirà al CIPI entro il mese di dicembre 1993 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilità dello strumento legislativo.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO A

MODULO INFORMATIVO
(art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. Impresa richiedente . . . . . .
2. Sede . . . prov. . . . c.a.p. . . .
3. Via . . . n. . . . tel. . . . fax . . .
4. Cantiere di . . . prov. . . .
5. Numero medio addetti di cantiere riferito ai 12 mesi precedenti alla richiesta . . .
6. Numero addetti nel cantiere al momento della sospensione dei lavori . . .
7. Tipo e denominazione dell'opera . . .
8. Importo del progetto generale . . .
9. Durata del progetto generale . . .
10. Ente appaltante . . .
11. Ente finanziatore (se diverso dall'ente appaltante) . . .
12. Incidenza del costo della manodopera sul progetto generale
13. Numero dei contratti d'appalto . . . (se maggiori di uno) . . .
14. Numero e denominazione delle imprese subappaltatrici (se presenti) . . .
15. Importo dei lavori assegnati all'impresa richiedente con contratto di appalto o di subappalto . . .
16. Durata dei lavori assegnati all'impresa richiedente . . .
17. Data inizio dei lavori di cui al punto 15 . . .
18. Causa dell'interruzione . . .
   - variante . . .
   - provvedimento dell'A.G.
   - altro (specificare) . . .
19. Decorrenza delle sospensioni . . .
20. Numero dei sospesi nel cantiere . . .
21. Periodo di prevedibile ripresa dei lavori . . .

Allegare:

contratto di subappalto;

attestato dell'ente appaltante contenente le notizie di cui al punto *5-a)*.

93A6057

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1993.

Integrazione al regolamento interno del Consiglio.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 27 ottobre 1993;

Ha deliberato

di integrare il proprio regolamento interno con l'inserimento dell'art. 53 formulato come segue:

Art. 53 *(Disciplina transitoria dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10).* — Sino a quando non avrà attuazione il disposto dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, le funzioni di cui all'art. 10 del regolamento interno, salvo quanto previsto nel penultimo alinea, possono essere esercitate da funzionari della carriera dirigenziale e della carriera direttiva.

L'attività di studio e le ricerche di materiale di interesse consiliare sono curate dall'ufficio studi.

Roma, 28 ottobre 1993

Per delega, *il Vice Presidente:* GALLONI

93A6121

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 25 marzo 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 73, relativo all'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di magistero, la frase «laurea in pedagogia» è soppressa e sostituita dalla frase «laurea in scienze dell'educazione»

Art. 2.

L'art. 75, concernente l'ordinamento del corso di laurea in pedagogia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 75 *(Laurea in scienze dell'educazione)*. — Il corso di laurea in scienze dell'educazione ha la durata di quattro anni e si articola in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo:

a) insegnanti di scuola secondaria superiore;

b) educatori professionali extrascolastici;

c) esperti nei processi di formazione.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Al termine del corso di studi viene rilasciato il diploma di laurea in scienze dell'educazione con l'indicazione dell'indirizzo.

L'elenco, più oltre riportato, indica gli insegnamenti di area pedagogica esistenti negli statuti delle università italiane e le corrispondenti denominazioni semplificate.

Gli insegnamenti del piano degli studi corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità. Venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo.

Il consiglio di corso di laurea decide anno per anno circa la durata, annuale o semestrale, degli insegnamenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami realtivi agli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo le modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Elenco degli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università e relative denominazioni semplificate

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazione semplificata
Filosofia dell'educazione Istituzioni di pedagogia Pedagogia Pedagogia generale Pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola Storia della scuola e delle istituzioni educative Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche Storia delle istituzioni educative Storia delle scuole e delle istituzioni educative Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata Pedagogia comparata Storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazione semplificata
Didattica Didattica generale Metodologia didattica Metodologia didattica dell'insegnamento medio Metodologia e didattica Metodologia e didattica dell'insegnamento medio Metodologia e didattica generale Teoria e storia della didattica Istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia Pedagogia speciale Pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione Metodologia e didattica degli audiovisivi Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa Tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia Letteratura per l'infanzia Storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica Diritto scolastico italiano e comparato Diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

PRIMO BIENNIO

Insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi

a) Area pedagogica:
pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
filosofia dell'educazione;
pedagogia sociale.

b) Area filosofica:
filosofia teoretica;
storia della filosofia;
propedeutica filosofica.

c) Area psicologica:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Area di «metodologia della ricerca»:
metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Opzionali.
due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nelle aree psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti, nonché tutti quelli attivati in altri corsi di laurea dell'Università di Padova, previa approvazione del consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.

Durante il primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera ed un corso semestrale di informatica. I corsi saranno tenuti da docenti ufficiali del corso di laurea o saranno costituiti da cicli di esercitazioni svolte sotto la responsabilità di docenti di altri corsi di laurea o — per le lingue straniere — di docenti del centro linguistico, ove istituito. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

SECONDO BIENNIO

Insegnamenti relativi all'indirizzo a)
Insegnanti di scuola secondaria superiore

a) Area pedagogica:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia;
filosofia dell'educazione;

teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica;
pedagogia generale;
pedagogia speciale;
storia della pedagogia,
storia dell'educazione

b) Area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica,
filosofia morale.
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
filosofia della storia;
filosofia delle religioni;
ermeneutica filosofica;
didattica della filosofia.

c) Area storica.
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna,
storia contemporanea.

d) Area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicologia dell'istruzione;
psicologia cognitiva.

e) Area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
etnologia.

f) Area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Gli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e filosofica devono essere seguiti, rispettivamente, per cinque e per sette corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Gli insegnamenti compresi nell'area storica devono essere seguiti per almeno tre corsi semestrali

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica

SECONDO BIENNIO

Insegnamenti relativi all'indirizzo b) *Educatori professionali extrascolastici*

a) Area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale,
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
metodologie e tecniche del lavoro di gruppo;
metodologie e tecniche del gioco e dell'animazione;
letteratura per l'infanzia;
pedagogia della famiglia;
pedagogia delle comunicazioni sociali.

b) Area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
filosofia delle religioni;
storia della scienza;
antropologia filosofica.

c) Area di «metodologia della ricerca»:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa),
metodologia della ricerca educativa.

d) Area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia di comunità;
psicologia della famiglia;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

e) Area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia politica;
sociologia delle religioni;
etnologia.

f) Area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità;
neuropsichiatria infantile;
geriatria.

g) Area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica;
teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;
tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
teatro di animazione;
estetica musicale.

i) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti lo studio, la tutela e la conservazione dell'ambiente e del territorio:
geografia umana;
geografia culturale;
geografia politico-economica;
ecologia.

Gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e nell'area della metodologia della ricerca devono essere seguiti, rispettivamente, per sette e per due corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendoli tra quelli elencati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura e delle discipline che affrontano problemi riguardanti lo studio, la tutela e la conservazione dell'ambiente e del territorio.

Lo studente deve inoltre partecipare obbligatoriamente ad attività pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

SECONDO BIENNIO

Insegnamenti relativi all'indirizzo c)
Esperti nei processi formativi

a) Area pedagogica:
educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia;
pedagogia generale;
pedagogia sociale;
teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica;
metodologie e tecniche del lavoro di gruppo;
pedagogia del lavoro e della formazione professionale;
pedagogia dei sistemi formativi;
pedagogia delle comunicazioni sociali (o pedagogia interculturale).

b) Area filosofica:
logica;
poetica e retorica.

c) Area psicologica:
psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia di comunità;
psicologia del lavoro;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

d) Area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
etnologia.

e) Area di «metodologia della ricerca»:
pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa);
metodologia della ricerca educativa.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica;
informatica generale e tecnologie dell'educazione;
semiologia dello spettacolo;
semiologia del cinema e degli audiovisivi.

g) Area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali.

h) Opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Gli insegnamenti relativi all'area pedagogica, all'area filosofica, dell'area della metodologia della ricerca, all'area dell'organizzazione, comunicazione e informazione, devono essere seguiti rispettivamente per cinque, per uno, per tre, per sei semestri, o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, un insegnamento di area psicologica, un insegnamento di area giuridica.

Lo studente deve inoltre partecipare obbligatoriamente ad attività pratiche guidate secondo i criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 25 marzo 1993

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A6003

DECRETO RETTORALE 27 maggio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel comma sesto dell'art. 167 la frase: «alla data del 6 novembre» è soppressa e sostituita con la presente frase: «alla data di chiusura delle iscrizioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 maggio 1993

Il pro-rettore: MURARO

93A6035

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 19 novembre 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 14 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 57 dello statuto, relativo al corso di laurea in scienze naturali è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 57. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni ed è articolato in due indirizzi:

1) generale-didattico con due orientamenti: generale e didattico;

2) paleobiologico.

Prevede ventitre insegnamenti annuali, dei quali sedici obbligatori comuni e sette di indirizzo: di questi cinque sono obbligatori a due a scelta dello studente.

Nel primo anno vengono, inoltre, organizzati due corsi integrati introduttivi, dei quali uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione ciascuno, secondo lo schema sottoriportato.

Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additività dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista.

I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non hanno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia: basi molecolari. Citologia. Tessuti, sistemi, piani di struttura dell'organismo. Funzioni generali. Genetica. Specie, tassonomia, evoluzione. Riproduzione, sviluppo, differenziamento. Ecologia. Etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti di: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia e comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra indicati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra: erosione, morfogenesi, cartografia.

Sedimentazione, ambienti e facies.

I fossili, loro relazione con l'ambiente, biostratigrafia. Magmatismo e metaforfismo. Tettonica.

Geometrie e processi deformativi. Dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi. Storia geologica della terra dal Precambriano al Fanerozoico. Elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione di docenti di: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, e comunque, non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà, nell'organizzare detti corsi integrati, indica, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi in laboratorio e o sul campo, di casi che si prestino ad approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Non più di due insegnamenti annuali possono essere suddivisi in insegnamenti semestrali compatti.

Il numero delle ore di insegnamento è contenuto in 1800 ore complessive esclusi corsi introduttivi.

Ogni corso annuale dispone di non meno di 70 e non più di 90 ore; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Ai fini degli esami di profitto più insegnamenti possono essere accorpati secondo criteri di affinità, su deliberazione del consiglio del corso di laurea e della facoltà, in modo che però lo studente debba superare non meno di ventun esami.

Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi secondo le norme vigenti.

Sono insegnamenti obbligatori di base, dei quali l'ordine degli studi prevede la ripartizione per anno:

1) istituzioni di matematiche;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) chimica organica;

5) anatomia comparata;

6) botanica;

7) botanica sistematica;

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia;

11) genetica;

12) geografia;

13) geologia;

14) mineralogia;

15) paleontologia;

16) zoologia.

I corsi 1, 2, 3 devono prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di alineamento.

I corsi 1 e 2 vanno coordinati per assicurare elementi di statistica e di informatica.

Il corso 4 comprende elementi di bioorganica.

Il corso 5 comprende elementi di embriologia comparata e causale.

I corsi 5 e 10 coordinanto tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

Il corso 12 comprende elementi di meterologia e climatologia.

Il corso 13 comprende elementi di rilevamento geologico.

Il corso 14 comprende elementi di petrografia.

Il corso 16 comrpende elementi di etologia e di sistematica zoologica.

Gli indirizzi e i relativi insegnamenti sono i seguenti:

A) INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO.

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali visti nella dimensione spazio-temporale.

Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore, che professionista.

Con l'orientamento didattico ci si propone di sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

17) fisiologia vegetale;

18) geografia fisica;

19) sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti dell'ordinamento generale:

20) biologia cellulare;

21) petrografia.

Insegnamenti dell'ordinamento didattico:

20) anatomia umana;

21) laboratorio di esperienze didattiche biologiche.

Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.

B) INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO.

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea e tale da consentirgli di poter affrontare uno studio integrato della evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie animali e vegetali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi, agli ambienti di sedimentazione e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia:

17) sistematica e filogenesi animale;

18) stratigrafia;

19) paleobotanica;

20) paleontologia dei vertebrati;

21) micropaleontologia.

Due altri insegnamenti sono a scelta dello studente.

Nei quattro anni di corso devono essere organizzate dal consiglio del corso di laurea e dalla facoltà escursioni per l'attività di studio sul campo.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito almeno 23 insegnamenti e superati i relativi esami, oltre al colloquio di lingua inglese.

Il diploma riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Elenco degli insegnamenti facoltativi attivati in facoltà:

1) biologia dello sviluppo;
2) biologia marina;
3) chimica biologica;
4) chimica fisica;
5) citologia e istologia;
6) cristallochimica;
7) cristallografia;
8) embriologia e morfologia sperimentale;
9) entomologia;
10) etologia;
11) fisica terrestre;
12) fitogeografia;
13) geochimica;
14) geofisica;
15) geologia applicata;
16) geologia storica;
17) geologia stratigrafica;
18) idrobiologia;
19) idrogeologia;
20) igiene;
21) microbiologia generale;
22) micropaleontologia;
23) mineralogia applicata;
24) paleoentologia;
25) paleontologia stratigrafica.

Sono inoltre facoltativi, tranne che per gli indirizzi o gli orientamenti sottoindicati, i seguenti insegnamenti di indirizzo:

1) anatomia umana *(a)*;

2) conservazione della natura e delle due risorse;

3) didattica delle scienze naturali *(a)*;

4) fisiologia vegetale *(c)*;

5) geobotanica;

6) geografica fisica *(c)*;

7) geologia ambientale;

8) geologia regionale;

9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;

10) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici,

11) paleontologia umana e paleoentologia;

12) palinologia;

13) paleobotanica *(d)*;

14) paleontologia dei vertebrati *(d)*;

15) petrografia *(b)*;

16) sedimentologia e regime dei litorali;

17) stratigrafia *(d)*;

18) telerilevamento delle risorse ambientali;

19) zoocenosi e protezione della fauna.

(a) escluso orientamento didattico dove è fondamentale:

(b) escluso orientamento generale dove è fondamentale;

(c) escluso indirizzo generale e didattico dove è fondamentale;

(d) escluso indirizzo paleobiologico dove è fondamentale.

Discipline di cui si propone l'inserimento *ex novo* in statuto:

1) aerobiologia (*);

2) analisi degli ecosistemi;

3) biologia e sistematica delle alghe (*);

4) biotecnologie vegetali (*);

5) citologia ed embriologia vegetale (*),

6) citotassonomia;

7) ecologia delle acque interne;

8) ecologia microbica (*);

9) ecologia preistorica (*);

10) educazione ambientale;

11) fitosociologia;

12) geologia del quaternario (*);

13) geologia e paleontologia del quaternario;

14) geologia marina;

15) igiene ambientale;

16) laboratorio di metodologie botaniche;

17) metodologia didattica;

18) micologia;

19) museologia naturalistica (*);

20) sedimentologia e regime dei litorali;

21) storia delle scienze naturali;

22) ultrastrutture vegetali;

23) zooculture;

24) zoogeografia;

25) zoologia dei vertebrati.

(*) Non prioritarie

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 28 luglio 1993

Il rettore: VILLANI

93A6002

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988 e del 20 ottobre 1990, con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 12 marzo e del 7 e 8 maggio 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione univ. - Uff. II) del 10 febbraio 1993, prot. n. 206 e l'allegato parere favorevole, a condizione che siano soddisfatte le osservazioni formulate, dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 16 dicembre 1992;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del 18 giugno 1993, con la quale vengono accolti i suggerimenti e le osservazioni del consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione datate rispettivamente 23 e 29 giugno 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo VIII - capo I - corso di laurea in chimica, gli articoli dal 65 (ex 57) al 67 (ex 59) sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli:

Art. 65. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il Preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha la durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1993 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami: lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno 2/3 di esercitazioni pratiche. L'accertamento finale nel profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi come previsto dall'art. 6 primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi.

Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezioni e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.

Triennio propedeutico

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

a) Area matematica (240 ore totali)

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico;

laboratorio di programmazione e calcolo.

b) Area di fisica (180 ore totali).

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

c) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (secondo corso).

laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

d) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso);

laboratorio di chimica fisica (primo corso);

laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

e) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso)

f) Area di chimica inorganica (270 ore totali).

chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica (primo corso);

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

g) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal Consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo chimica biomolecolare

I corsi fondamentali sono:

1) chimica bioinorganica;
2) chimica biorganica;
3) laboratorio di chimica bioinorganica;
4) laboratorio di chimica biorganica.

I corsi di chimica bioinorganica e laboratorio di chimica bioinorganica danno luogo ad una prova di accertamento unica, così come i corsi di chimica biorganica e laboratorio di chimica biorganica.

Indirizzo chimica organica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica organica (quarto corso).
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo struttura e proprietà molecolari

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica inorganica (secondo corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

Gli insegnamenti non obbligatori sono i seguenti:

1) biochimica applicata;

2) biochimica cellulare;

3) biochimica degli alimenti;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biomateriali;

9) biopolimeri;

10) chemiometria;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica degli inquinanti;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica separativa;

16) chimica analitica strumentale;

17) chimica bioinorganica;

18) chimica bioorganica;

19) chimica bromatologica;

20) chimica computazionale;

21) chimica degli alimenti;

22) chimica dei composti di coordinazione;

23) chimica dei composti eterociclici;

24) chimica dei composti organometallici;

25) chimica dei metalli e delle leghe;

26) chimica dei processi biotecnologici;

27) chimica del restauro;

28) chimica dell'ambiente;

29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

30) chimica delle macromolecole;

31) chimica delle sostanze coloranti;

32) chimica delle sostanze organiche naturali;

33) chimica dello stato solido;

34) chimica e tecnologia dei polimeri;

35) chimica elettroanalitica;

36) chimica farmaceutica e tossicologica;

37) chimica fisica ambientale;

38) chimica fisica biologica;

39) chimica fisica dei fluidi;

40) chimica fisica dei materiali;

41) chimica fisica dei polimeri;

42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;

43) chimica fisica delle catalisi;

44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;

45) chimica fisica industriale;

46) chimica fisica organica;

47) chimica industriale;

48) chimica inorganica industriale;

49) chimica merceologica;

50) chimica metallorganica;

51) chimica organica fisica;

52) chimica organica industriale;

53) chimica per la conservazione dei beni culturali;

54) chimica supramolecolare;

55) chimica teorica;

56) cinetica chimica e dinamica molecolare;

57) cristallochimica;

58) didattica della chimica;

59) elettrochimica;

60) elettrochimica applicata;

61) fotochimica;

62) genetica;

63) geochimica;

64) laboratorio di chimica delle macromolecole;

65) meccanismi di reazione in chimica inorganica;

66) meccanismi di reazione in chimica organica;

67) metodi analitici in chimica industriale;

68) metodi fisici in chimica inorganica;

69) metodi fisici in chimica organica;

70) metodi matematici e statistici;

71) microbiologia generale;

72) mineralogia;

73) petrolchimica tecnologia dei prodotti petroliferi;

74) radiochimica;

75) recupero e riciclo dei materiali;

76) sintesi e tecniche speciali inorganiche,

77) sintesi e tecniche speciali organiche,

78) spettroscopia molecolare;

79) stereochimica;

80) storia della chimica;

81) strutturistica chimica;

82) termodinamica chimica;

83) trattamento chimico dei rifiuti.

Art. 66 *(Prova di accertamento unica)*. — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1993 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938

Corsi opzionali i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco indicato dalla sede fra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti

Art. 67 *(Insegnamenti di indirizzo)*. E irrinunciabile l'insegnamento di biologia molecolare per l'indirizzo di chimica biomolecolare.

Art. 68 *(Esame e diploma di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facolta e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 17 agosto 1993

Il rettore: RODOLICO

93A6001

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che prevede per l'Università degli studi di Parma l'istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese,

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 el testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale

Viste le ulteriori delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale degli organi accademici di questa università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 56 è sostituito dal seguente articolo.

Art. 56. — La facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in:

Sezione I:

economia e commercio;

economia aziendale;

economia politica.

Sezione II: il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

I titoli di ammissione agli studi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A seconda degli studi compiuti, al completamento dei medesimi, viene conseguito il titolo, rispettivamente, di «dottore in economia e commercio...» con la specificazione del corso di laurea seguito, oppure di «diplomato in economia e commercio» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Dopo l'art. 60, capo II, con il conseguente spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti ulteriori articoli inerenti la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale in economia ed amministrazione delle imprese.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 61. — È istituito presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Parma, in conformità a quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e sulla base dell'ordinamento didattico vigente, il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese quale trasformazione della scuola diretta ai fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987.

Art. 62. — La durata del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è di tre anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 63. — L'organizzazione didattica del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è stabilita secondo le modalità e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 64. — Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a numero sedici annualità, nonché gli esami di profitto di due lingue straniere e di un insegnamento di contenuti informatici di base e il colloquio finale.

Art. 65. — Nell'ordine degli insegnamenti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese dovranno essere osservate le propedeuticità stabilite da norme di carattere generale e/o da apposite delibere della struttura didattica competente.

Art. 66. — Il piano degli studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è articolato secondo quanto previsto dall'ordinamento in materia di insegnamenti fondamentali, di insegnamenti caratterizzanti e di esercitazioni pratiche, nonché con l'individuazione di specifici indirizzi, da attivare in numero non superiore a tre contemporaneamente a discrezione della struttura didattica competente.

Art. 67. — Gli insegnamenti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, da suddividere in annuali e in semestrali da parte della struttura didattica competente secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico vigente, ferma restando la natura annuale degli insegnamenti fondamentali di seguito indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) degli insegnamenti del primo anno, e nel rispetto del numero massimo di annualità e di esami di profitto previsto dall'art. 4, sono i seguenti:

Primo anno:

1) istituzioni di economia;
2) economia aziendale;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) istituzioni di diritto privato;
5) matematica per l'economia;
6) statistica;
7) storia economica;
8) economia applicata.

Secondo anno:

1) tecnica industriale e commerciale;
2) tecnica bancaria;
3) marketing;
4) statistica aziendale;
5) analisi e contabilità dei costi;
6) programmazione e controllo;
7) diritto tributario;
8) finanziamenti di aziende;
9) organizzazione aziendale;
10) economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale.

Terzo anno:

a) INDIRIZZO IN AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CON CONTENUTI PROFESSIONALI:

1) ragioneria generale ed applicata;
2) revisione aziendale;
3) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
4) tecnica professionale;
5) lingua inglese;
6) seconda lingua straniera;
7) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

b) INDIRIZZO IN COOPERAZIONE AGROALIMENTARE:

1) economia agro-alimentare;
2) economia dei mercati agricoli e forestali;
3) marketing internazionale;
4) economia delle produzioni zootecniche;
5) lingua inglese;
6) seconda lingua straniera;
7) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

c) INDIRIZZO IN FINANZA E CREDITO:

1) economia degli intermediari finanziari;
2) tecnica dei crediti speciali;
3) economia delle aziende di assicurazione;
4) economia del mercato mobiliare;
5) lingua inglese;
6) seconda lingua straniera;
7) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

d) INDIRIZZO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:

1) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
2) relazioni industriali;
3) sociologia dell'organizzazione;
4) teoria e politica del lavoro;
5) lingua inglese;
6) seconda lingua straniera;
7) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

e) INDIRIZZO IN LOGISTICA AZIENDALE:

1) metodi matematici per la gestione delle aziende;
2) ricerca operativa;
3) controllo statistico della qualità;
4) programmazione matematica;
5) lingua inglese;
6) seconda lingua straniera;
7) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

f) INDIRIZZO IN TECNICA INDUSTRIALE:

1) gestione della produzione dei materiali;
2) marketing internazionale;
3) strategie di impresa;
4) economia e tecnica della pubblicità;
5) lingua inglese;
6) seconda lingua straniera;
7) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 luglio 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A6038

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1927, e successive modificazioni ed integrazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, recante «Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in fisica»;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Viste le ulteriori delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 100 al 107 compresi, riguardanti la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - corso di laurea in fisica - sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 100. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

1) indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
2) indirizzo di fisica della materia;
3) indirizzo di fisica applicata;
4) indirizzo teorico generale;
5) indirizzo elettronico-cibernetico;
6) indirizzo di fisica dei biosistemi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) fisica generale I;
2) esperimentazioni di fisica I;
3) analisi matematica I;
4) geometria.

2° Anno.

1) fisica generale II;
2) esperimentazioni di fisica II;
3) analisi matematica II;
4) chimica;
5) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

3° *Anno:*

1) metodi matematici della fisica;

2) istituzione di fisica teorica;

3) esperimentazione di fisica III;

4) struttura della materia;

5) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

I corsi, differenziati per vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

1) *Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:*

15) Annuale a scelta:
fisica delle particelle elementari;
fisica nucleare;

16) Annuale a scelta:
laboratorio di fisica subnucleare;
laboratorio di fisica nucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

2) *Indirizzo di fisica della materia.*

15) Annuale a scelta tra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

3) *Indirizzo di fisica applicata:*

15) Annuale a scelta tra:
laboratorio di tecnologie fisiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

16) Fisica dei materiali.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

4) *Indirizzo teorico generale.*

15) Fisica teorica.

16) Annuale a scelta tra:
meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

5) *Indirizzo elettronico-cibernetico:*

15) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

16) Laboratorio di elettronica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

6) *Indirizzo di fisica dei biosistemi:*

15) Annuale a scelta tra:
biofisica;
fisica biologica;
chimica biologica;

16) Laboratorio di fisica biologica;

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Art. 101. — I corsi (\bf 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, e 14), sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio), che fanno parte integrante. Il corso 8 può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che fanno parte integrante.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

Per tutti gli indirizzi almeno un corso del quarto anno, da individuare in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea dovrà avere carattere teorico.

Art. 102. — In sede di programmazione didattica il C.C.L. predispone per ciascun indirizzo i piani di studio consigliati, propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali per essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale. Uno dei due insegnamenti 13 o 14 del III anno può essere seguito nel IV anno.

In tal caso lo studente può richiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte consiglio di corso di laurea.

Possono essere scelti come complementari anche corsi fondamentali altri indirizzi o corsi in alternativa dello stesso indirizzo.

Art. 103. — Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto della iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

Potranno iscriversi al III anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno otto esami.

Art. 104. — I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente ad analoghi corsi terminati con II e con III; essi constano di corsi distinti con esami distinti.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II e fisica generale.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Art. 105. — Ciascuno esame di una prova orale che può esser intergrata dalla prova scritta o, per i corsi di esperimentazione e di laboratorio, da una prova pratica.

Art. 106. — Per il conseguimento della laurea in fisica lo studente, dopo avere superato tutti gli esami previsti dal suo piano degli studi, deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento riguardante la fisica.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea.

Art. 107. — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità dell'assegnazione delle tesi e dello svolgimento dell'esame di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

CORSI COMPLEMENTARI

Gruppo A01:

algebra;
algebra superiore;
critica dei principi;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
teoria dei gruppi;
topologia.

Gruppo A02:

analisi funzionale;
analisi superiore;
calcolo delle probabilità e processi stocastici;
complementi di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
statistica matematica;
teoria delle funzioni.

Gruppo A03:

fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
magnetofluidodinamica;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi;
meccanica non lineare;
meccanica superiore;
teorie relativistiche.

Gruppo A04:

analisi numerica;
calcoli numerici e grafici;
cibernetica;
cibernetica e teoria dell'informazione.

Gruppo A05:

macchine calcolatrici;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Gruppo A06:

ricerca operativa.

Gruppo B01:

acquisizione ed analisi dei segnali;
analisi ed elaborazione dei segnali;
complementi di fisica generale;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni;
elettronica;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei sistemi biologici;
fisica del mare;
fisica medica;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica sanitaria;
fisica superiore;
fondamenti della fisica;
metodi di osservazione e misura;
metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica;
metrologia;
microscopia elettronica;
onde elettromagnetiche;
preparazione di esperienze didattiche;
storia della fisica;
storia della scienza e della tecnica;
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
strumentazione fisica ed impianti;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche elettroniche per la fisica;
termodinamica.

Gruppo B02.

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
elettrodinamica;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica statistica;
fisica teorica;
istituzioni di meccanica quantistica;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
relatività;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molticorpi;
teorie delle forze nucleari;
teoria dello stato solido;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche.

Gruppo B03

acustica;
complementi di fisica del plasma;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione di raggi X;
elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica degli aerosol;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei films sottili,
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei metalli;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica della materia biologica;
fisica delle basse temperature;
fisica delle macromolecole;
fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica molecolare;
impiantazione ionica;
luce di sincrotone;
microelettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia;
spettroscopia atomica o molecolare;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
struttura della materia biologica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
termodinamica di non equilibrio.

Gruppo B04

acceleratori di particelle,
fisica dei neutroni;
fisica del reattore nucleare;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle radiazioni;
fisica nucleare;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare;
metodi e tecniche nucleari;
particelle ad altissima energia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
spettroscopia nucleare;
struttura e spettroscopia degli adroni;
teoria dei reattori nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali.

Gruppo B05

astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;

astronomia infrarossa;
astronomia X e gamma,
complementi di astronomia;
cosmologia;
cosmologia teorica;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrodinamica cosmica;
fisica dei pianeti;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica del campo gravitazionale;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del sistema solare;
fisica della gravitazione;
fisica delle galassie;
fisica dello spazio;
fisica relativistica;
fisica solare;
fisica stellare;
meccanica celeste,
ottica astronomica;
radioastronomia;
radiazione cosmica;
spettroscopia astronomica;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche di fisica dello spazio;
teoria della gravitazione.

Gruppo C02
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia

Gruppo C04:
chimica delle macromolecole.

Gruppo D03
mineralogia.

Gruppo D04:
climatologia e metereologia;
complementi di geofisica;
fisica ambientale,
fisica del vulcanismo;
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica terrestre.
geodesia,
geofisica,
geologia;
geologia strutturale;
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meteorologia sinottica e previsioni del tempo;
micrometeorologia e meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
oceanografia;
oceanografia fisica;
previsioni meteorologiche numeriche;
sismologia;
sismologia teorica.
telerilevamento dell'atmosfera;
vulcanologia

Gruppo E03
biologia generale

Gruppo E04
biochimica fisica;
biologia molecolare.
fisiologia generale.

Gruppo E05
biochimica;
chimica biologica.
genetica

Gruppo E10.
biofisica.

Gruppo I03
fluidodinamica.

Gruppo I05
fisica tecnica

Gruppo I21.
elettronica applicata

Gruppo M07
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Parma, 27 luglio 1993

Il rettore OCCHIOCUPO

93A6037

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale resi rispettivamente nell'adunanza del 15 settembre 1992 e nell'adunanza del 29 luglio 1993;

Viste le definitive deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo che recepiscono gli adeguamenti richiesti dal Consiglio universitario nazionale.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 40 è così modificato:

«La facoltà di lettere e filosofia rilascia le lauree in lettere, in filosofia, il lingue e letterature straniere, in conservazione dei beni culturali e in scienze dell'educazione».

Art. 2.

L'art. 45 «Corso di laurea in pedagogia» viene soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 45 (*Corso di laurea in scienze dell'educazione*). — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Denominazione degli insegnamenti: nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella 1.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti. Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio, venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo le modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica e statistica (applicata alla ricerca educativa).

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

TABELLA 1

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazione semplificata
Filosofia dell'educazione Istituzioni di pedagogia Pedagogia Pedagogia generale Pedagogia sociale	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università	Denominazione semplificata
Storia della pedagogia	Storia della pedagogia
Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	
Storia della scuola	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Storia della scuola e delle istituzioni educative	
Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche	
Storia delle istituzioni scolastiche	
Storia delle istituzioni educative	
Storia delle scuole e delle istituzioni educative	
Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	
Educazione comparata	Educazione comparata
Pedagogia comparata	
Storia comparata delle istituzioni educative	
Didattica	Metodologia e didattica
Didattica generale	
Metodologia didattica	
Metodologia didattica dell'insegnamento medio	
Metodologia e didattica	
Metodologia e didattica dell'insegnamento medio	
Metodologia e didattica generale	
Teoria e storia della didattica	
Istituzioni di educazione civica	
Ortopedagogia	Pedagogia speciale
Pedagogia speciale	
Pedagogia speciale e correttiva	
Informatica e tecnologie della educazione	Tecnologie dell'istruzione
Metodologia e didattica degli audiovisivi	
Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa	
Tecnologia dell'educazione	
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura per l'infanzia
Letteratura per l'infanzia	
Storia della letteratura per l'infanzia	
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Diritto scolastico italiano e comparato	
Diritto scolastico italiano e straniero	

TABELLA 2

Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica
pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative

b) Insegnamenti di area filosofica
filosofia teoretica;
storia della filosofia

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
epistemologia genetica

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca pedagogica;
metodologia della ricerca psicologica.

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti complessivamente per quattro semestralità: pedagogia generale per due semestralità (oppure per una annualità), storia della pedagogia per una semestralità, storia della scuola e delle istituzioni educative per una semestralità.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali.

Tra gli insegnamenti dell'area psicologica lo studente deve seguire almeno tre corsi semestrali di cui uno di psicologia generale.

Lo studente deve seguire almeno tre corsi semestrali tra gli insegnamenti dell'area socio-antropologica.

Lo studente deve seguire almeno tre corsi semestrali tra gli insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca, uno pedagogico, uno psicologico e uno sociologico

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali di area storica, scegliendoli tra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica e statistica (applicata alla ricerca educativa) tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

TABELLA 3

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia;

pedagogia generale;

pedagogia della scuola;

pedagogia speciale;

pedagogia interculturale;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

storia della pedagogia;

metodologia della ricerca pedagogica.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale;

epistemologia genetica;

psicologia dell'apprendimento;

psicologia della personalità.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

sociologia della famiglia;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dei processi culturali;

storia della sociologia;

sociologia;

antropologia culturale,

sociologia dell'educazione;

sociologia della conoscenza;

sociologia della religione;

sociologia della politica;

epistemologia delle scienze sociali;

sociologia della comunicazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per cinque semestralità, da scegliere rispettivamente fra i corsi ad orientamento teoretico, storico e metodologico.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area filosofica deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea gli studenti scelgono altri cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) dei quali due tra gli insegnamenti di area psicologica e due tra gli insegnamenti di area socio-antropologica.

TABELLA 4

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

filosofia dell'educazione;

pedagogia sociale;

pedagogia della famiglia;

pedagogia interculturale;

pedagogia delle comunicazioni di massa;

pedagogia dell'infanzia;

letteratura dell'infanzia;

educazione ambientale;

teoria e didattica dell'educazione all'immagine.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio
estetica

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa);
metodologia della ricerca psico-sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica,
psicologia sociale;
neuropsichiatria,
psicopatologia dell'età evolutiva:
igiene mentale;
psicologia dell'apprendimento,
psicologia di comunità;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia sociale della famiglia;
psicologia gerontologica;
psicologia della comunicazione.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia della sessualità;
politica sociale;
epistemologia delle scienze sociali;
sociologia della comunicazione.

f) Insegnamenti dell'area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche delle psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile:
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica:
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali;
sociologia del diritto.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura.
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica:
fondamenti della comunicazione musicale,
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia,
archivistica;
storia dell'arte.

i) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti lo studio, la tutela e la conservazione dell'ambiente:
geografia;
geografia urbana,
ecologia,
programmazione del territorio:
legislazione ambientale.

Note

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per almeno sette semestralità da scegliere fra i corsi ad orientamento teorico, storico e metodologico.

Tra gli insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca, lo studente deve seguire, oltre a pedagogia sperimentale, un secondo insegnamento da scegliere fra quelli indicati.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendoli fra i tre indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) dei quali due tra gli insegnamenti di area psicologica, due tra gli insegnamenti di area socio-antropologica, cinque tra o entro le discipline di area biologico-medica, giuridica, di quelle riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura e di quelle riguardanti lo studio, la tutela e la conservazione dell'ambiente.

TABELLA 5

Insegnamenti del secondo biennio indirizzo «esperti nei processi formativi»

a) Insegnamenti di area pedagogica.
educazione degli adulti:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia;
pedagogia delle comunicazioni di massa;
pedagogia del lavoro,
teoria e didattica degli audiovisivi,
educazione permanente;
teoria della formazione e dell'innovazione,
pedagogia generale.

b) Insegnamenti di area filosofica:
logica.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dei gruppi;
psicologia dell'organizzazione;
psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;
teoria e tecniche del colloquio psicologico.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia del lavoro;
sociologia della politica;
storia delle istituzioni e delle dottrine politiche,
sociologia dei consumi;
epistemologia delle scienze sociali;
sociologia della comunicazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale,
metodologia della ricerca sociale,
statistica (applicata alla ricerca educativa),
metodologia della ricerca psico-sociale.

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione,
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per almeno cinque semestralità, da scegliere fra i corsi ad orientamento teoretico e didattico.

Tra gli insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca, lo studente deve seguire, oltre a pedagogia sperimentale e metodologia della ricerca sociale, un terzo insegnamento da scegliere fra quelli indicati.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area filosofica e in quella riguardante problemi dell'organizzazione, della documentazione, dell'informazione deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Lo studente deve seguire un'insegnamento semestrale di area socio-antropologica, scegliendolo fra quelli indicati; un insegnamento di area psicologica, scegliendolo fra quelli indicati; un insegnamento di area giuridica, scegliendolo fra quelli indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 30 settembre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A6039

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 ottobre 1993, n. **28**

Regime d'importazione per merci di origine Cina.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee del 18 ottobre 1993, è stata approvata l'apertura di un ulteriore contingente d'importazione dalla Cina.

Pertanto, facendo seguito a quanto previsto dalla circolare n. 12 del 26 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993) e successive integrazioni, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, questo Ministero dispone l'apertura di un contingente presso la dogana di Como, relativo alla merce e alla quantità sottoindicate:

Cat. ex 136 (N.C. 5007 2010 - 2021 - 2051 - 9010). Tessuti di seta greggi T. 250

Il quantitativo di cui sopra si aggiunge a quelli messi in distribuzione in precedenza.

Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo del citato contingente.

p. *Il direttore generale:* GRIFANTINI

93A6100

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo».

Il decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 1° settembre 1993.

93A6104

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, con protocolli, atto finale e dichiarazioni, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.

A seguito dell'emanazione della legge n. 454 del 3 novembre 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 24 novembre 1992 che ha autorizzato la ratifica italiana del trattato sull'Unione europea con protocolli, atto finale e dichiarazioni, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 5 dicembre 1992. Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. R, secondo comma, del trattato, lo stesso entrerà in vigore per l'Italia e per tutti gli Stati comunitari il 1° novembre 1993.

93A6063

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato ad Ankara in data 27 luglio 1990.

Il giorno 7 ottobre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato ad Ankara il 27 luglio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1993, n. 195, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 16 giugno 1993.

In conformità dell'art. 29, l'accordo entrerà in vigore in data 1° dicembre 1993 e sarà applicabile a partire dal gionro 1° gennaio 1994.

93A6064

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 557/1993 del 26 ottobre 1993

Specialità medicinali:

«ARTRODAR»:

30 cps. mg 50 - n. A.I.C.: 025388036 (in base 10) 0S6T04 (in base 32);

«ESKIM»:

30 cps. mg 500 - n. A.I.C.: 027618014 (in base 10) 0UBUQY (in base 32);

20 cps. g 1 - n. A.I.C.: 027618026 (in base 10) 0UBURB (in base 32);

«FLUENZEN»:

30 cpr. mg 750 - n. A.I.C.: 027582016 (in base 10) 0U9RL0 (in base 32);

gocce ml 20 - n. A.I.C.: 027582028 (in base 10) 0U9RLD (in base 32);

15 bustine mg 1000 - n. A.I.C.: 027582030 (in base 10) 0U9RLG (in base 32);

«KISOLV»:

1 fl. 100.000 UI - n. A.I.C.: 026744019 (in base 10) 0TJ56M (in base 32);

«MUCOLYSIN»:

6 f. ml 3 - n. A.I.C.: 023380013 (in base 10) 0Q9J1F (in base 32);

10 supposte mg 200 Ad. - n. A.I.C.: 023380025 (in base 10) 0Q9J1T (in base 32);

10 supposte mg 100 Ped. - n. A.I.C.: 023380037 (in base 10) 0Q9J25 (in base 32);

10 supposte mg 50 Latt. - n. A.I.C.: 023380049 (in base 10) 0Q9J2K (in base 32);

30 bust. gran. mg 100 - n. A.I.C.: 023380064 (in base 10) 0Q9J30 (in base 32);

30 bust. gran. mg 200 - n. A.I.C.: 023380088 (in base 10) 0Q9J3S (in base 32);

20 fialoidi - n. A.I.C.: 023380102 (in base 10) 0Q9J46 (in base 32);

10 supposte mg 600 Ad. - n. A.I.C.: 023380138 (in base 10) 0Q9J5B (in base 32);

10 bust. gran. mg 600 - n. A.I.C.: 023380140 (in base 10) 0Q9J5D (in base 32);

20 cpr. mg 600 - n. A.I.C.: 023380153 (in base 10) 0Q9J5T (in base 32);

«NORMOPRESS»:

30 cpr. - n. A.I.C.: 025871029 (in base 10) 0SPJPP (in base 32);

«OXOSINT»:

20 cpr. - n. A.I.C.: 025010012 (in base 10) 0RV7UW (in base 32);

ml 100 sosp. - n. A.I.C.: 025010036 (in base 10) 0RV7VN (in base 32);

gocce nip. ml 20 - n. A.I.C.: 025010048 (in base 10) 0RV7W0 (in base 32);

«ZELIS»:

30 cpr. mg 15 - n. A.I.C.: 027383013 (in base 10) 0U3P75 (in base 32);

10 supp. mg 30 - n. A.I.C.: 027383025 (in base 10) 0U3P7K (in base 32);

g 50 crema all'1,5% - n. A.I.C.: 027383037 (in base 10) 0U3P7X (in base 32).

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro n. 36, codice fiscale n. 00867740151;

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Mundipharma Proter S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro n. 36, codice fiscale n. 10756520150.

Le specialità medicinali continueranno ad essere prodotte e controllate nello stabilimento sito in Opera (Milano), via Lambro n. 36, di cui risulta ora intestataria la nuova titolare A.I.C.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 416/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinali

«AROVIT» 3 fiale 300 000 UI

«BENADON» 6 fiale 300 mg,

«LAROXYL» 10 fiale 20 mg,

«PROSTIGMINA» 6 fiale,

«PROTAMINA ROCHE» 1 fiala

«VITAMINA C ROCHE» 3 fiale 500 mg,

«VITAMINA C ROCHE» 3 fiale 1 g,

«BACTRIM» 100 ml sciroppo,

«BACTRIM» 100 ml sciroppo forte

«BECOZYM» 100 ml sciroppo,

«FLUPRIM TOSSE» 100 ml sciroppo

«ROMILAR EXPECTORANS» 100 ml sciroppo.

Titolare A.I.C. F. Hoffmann - La Roche Ltd. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11

Modifica apportata produttore. le specialità medicinali, nelle confezioni sopra indicate sono ora prodotte e controllate (sia allo stato sfuso in bulk che come specialità medicinali finite e confezionate), anche dalla consociata francese Produits Roche S.A., con sede in Neuilly-sur-Seine - Parigi (Francia), nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

Provvedimento n. 417/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «ROCEFIN 0,5 - ROCEFIN 0,25» (fiale solventi)

Titolare A.I.C. F. Hoffmann-La Roche Ltd di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano piazza Durante, 11.

Modifica apportata produttore le fiale solventi della specialità medicinale vengono ora prodotte anche dalla consociata francese Produits Roche S.A. con sede in Neuilly-sur-Seine - Parigi (Francia), nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

Provvedimento n. 440/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «CRONIZAT I.V.» fiala da 100 mg 4 ml, fiala da 150 mg 6 ml e fiala da 300 mg 12 ml

Titolare A.I.C. Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24

Modifica apportata produttore. la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio. Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società Eli Lilly Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

Provvedimento n. 450/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «UBIQUASAR» (ubidecarenone) capsule da mg 50

Titolare A.I.C. Stabilimento chimico farmaceutico dott. L. Brocchieri, con sede e domicilio fiscale in Roma via Tiburtina, km 14,4

Modifica apportata denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata «CARDIOTON» (ubidecarenone);

numeri di A.I.C. 14 capsule da mg 50 025946056 (in base 10) 0SRTY8 (in base 32)

Decorrenza di efficacia del decreto 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere venduti a decorrere dal 1° giugno 1994

Provvedimento n. 451/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «EFRAREL» 10 flaconcini da mg 500 per uso orale.

Titolare A.I.C. Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo, 15/31

Modifica apportata produttore. la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Biologici Italia Laboratories S.r.l., nello stabilimento sito in Novate Milanese, via Cavour, 41/43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

Provvedimento n. 452/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TEGENS» 20 capsule da 80 mg, 20 bustine di granulato da 80 mg e 20 capsule da 160 mg.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti). la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato Eccipienti una capsula da 80 mg contiene: mannitolo mg 121, lattosio mg 20, metilcellulosa mg 5, acido citrico mg 8, silice precipitata mg 12, magnesio stearato mg 4, gelatina (eccipiente dell'involucro) mg 60; una bustina di granulato da 80 mg contiene: mannitolo mg 1345,4, lattosio mg 15, metilcellulosa mg 10, acido citrico mg 8, mirtillo aroma mg 40, ammonioglicirrizinato (glycamil) mg 1,6; una capsula da 160 mg contiene. mannitolo mg 33, lattosio mg 20, metilcellulosa mg 10, acido citrico mg 8, silice precipitata mg 11, magnesio stearato mg 8, gelatina (eccipiente dell'involucro) mg 60

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 453/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «SULAMID» (amisulpride) 12 compresse mg 10

Titolare A.I.C. Laboratori Baldacci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73

Modifica apportata: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata anche dalla società Laboratoires Delagrange nello stabilimento sito in Chilly - Mazarin - Parigi (Francia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e dei controlli da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

Provvedimento n. 454/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale. «CLAVULIN».

1 flacone 100 ml 312,5 mg 5 ml,

12 bustine 312,5 mg;

12 compresse rivestite 1 g;

12 compresse solubili 312,5 mg

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24.

Modifica apportata produttore alcune fasi produttive (miscelazione dei componenti e controlli sulla materia prima e sul prodotto finito) sono ora effettuate dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano) via Zambeletti

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 novembre 1993

Provvedimento n. 455/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «IMMUNORHO» - fiale da 100 mcg, 200 mcg e 300 mcg.

Titolare A.I.C.: Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., con sede legale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata:

confezionamento: la specialità medicinale viene ora confezionata in flaconcino da 5 ml con tappo perforabile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 456/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «RESYL» - sciroppo 2%, flacone da 200 g.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla casa madre Zyma S.A. nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 457/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinali:

«GLUTARASE» 10 fiale 5 ml;

«INTRASTIGMINA» 6 fiale 1 ml;

«MIOLENE» i.m. 6 fiale 2 ml;

«MIOLENE» i.v. 3 fiale 5 ml;

«NITROSORBIDE» i.v. 10 fiale 10 ml;

«PROZIN» 5 fiale 2 ml;

«VASOSUPRINA» 10 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26.

Modifica apportata:

produttore: le singole fasi dell'intero ciclo produttivo delle specialità medicinali sopra menzionate (produzione, controlli in process, operazioni terminali di confezionamento, controlli sul prodotto finito) sono ora effettuate anche dalla ditta A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 458/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «PERMICRAN» - siringhe pre-riempite con autoiniettore.

Titolare A.I.C.: Ellem Industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese n. 89.

Modifica apportata:

confezionamento: adozione di un nuovo autoiniettore (Penkit) con conseguente variazione della dimensione delle siringhe pre-riempite per eliminazione del pistone dello stantuffo.

N. A.I.C.: al prodotto con il nuovo confezionamento è attribuito il numero di A.I.C. 027976063 (in base 10) 0UPSCZ (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Fino al 31 dicembre 1993 per le confezioni della specialità medicinale recanti il nuovo confezionamento può essere utilizzato il numero di A.I.C. precedentemente autorizzato (027976012).

Le confezioni del prodotto recanti il numero di A.I.C. precedentemente autorizzato non possono essere più venduti a decorrere dal 1° aprile 1994.

Provvedimento n. 459/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «DEFLAMON Flebo» - flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella n. 8.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Bieffe Medital S.p.a. nello stabilimento sito in Modena, via Giardini n. 1271.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 460/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «GLU-PHOS flebo» - flaconi da 50, 250 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Bieffe Medital S.p.a. nello stabilimento sito in Modena, via Giardini, 1271.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 461/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «HIRUDEX crema» - tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta anche dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7. Il confezionamento ed i controlli del prodotto stesso sono ora effettuati anche dalla società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 462/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «PANADOL» - 10 compresse di 500 mg.

Titolare A.I.C.: Maggioni-Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12.

Modifiche apportate:

composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: amido pregelatinizzato 50,0 mg, amido di mais 21,4 mg, talco 15,0 mg, polividone 2,0 mg, acido stearico 5,0 mg, potassio sorbato 0,6 mg, metilidrossipropilcellulosa 4,17 mg, triacetina 0,830 mg, ED 1112 G-4-Blu 0,04 mg ca.;

confezionamento: in sostituzione dello strip è ora autorizzato il blister;

produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Sterling Winthrop nello stabilimento sito in Dungarvan (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 463/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «AEROTEC» (salbutamolo solfato) - aerosol pressurizzato da 200 dosi.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è confezionata e controllata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

La specialità medicinale è inoltre confezionata anche dalla società Master Pharma S.r.l. nello stabilimento comune sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 464/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «TILDIEM 300» (diltiazem cloridrato) - 14 capsule a cessione ritardata 300 mg

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è confezionata anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Tours (Francia)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 465/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «DILADEL 300»,(diltiazem cloridrato) - 14 capsule a cessione ritardata 300 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è confezionata e controllata anche dalla società Laboratoires Synthelabo France, nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 467/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «EFRAREL» (L-alfa-glicerofosforilc tanolamina) - 3 fiale mg 1000 IM EV

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31.

Modifica apportata.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Biologici Italia Laboratories, nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 468/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale «SUCRALFIN» - flacone sospensione 200 ml

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99

Modifica apportata:

Produttore: alcune fasi produttive (ripartizione e confezionamento) sono ora effettuate dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento comune sito in Pero (Milano), via G. Galilei, 7

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 469/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinali,

«PERGONAL» 500 im 1 f + 1 flac 1 ml,
«PERGONAL» 1000 im 1 f + 1 f 1 ml,
«PROFASI HP» im 2 f + 2 f 500 UI,
«PROFASI HP» im 2 f + 2 f 1000 UI,
«PROFASI HP» im 2 f + 2 f 2000 UI,
«PROFASI HP» im 2 f + 2 f 250 UI,
«SEROSOD» 4 fiale 2 mg + 4 f solv 2 ml,
«SEROSOD» 3 fiale 4 mg + 3 f solv 2 ml,
«SEROSOD» 2 fiale 8 mg + 2 f solv 2 ml,
«SEROSOD» 1 fiale 12 mg + f solv 2 ml:
«STILAMIN» iv 1 f 250 mcg + 1 f,
«STILAMIN» iv 1 f liof 3 mg + 1 f solv,
«UKIDAN» iv 1 fl + 1 f 5000 UI,
«UKIDAN» iv 1 fl + 1 f 25000 UI,
«UKIDAN» iv 1 fl + 1 f 50000 UI;
«UKIDAN» iv 1 fl + 1 f 100000 UI,
«UKIDAN» iv 1 fl + 1 f solv 250000 UI,
«UKIDAN» iv 1 fl + 1 f solv 500000 UI;
«UKIDAN» iv 1 f + 1 f solv 1000000 UI;

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, n. 125

Modifica apportata:

Produttore: le specialità medicinali sopraelencate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche presso la ditta Serono Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Modugno (Bari) - via De Blasio

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 470/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinali

«FRONE» 3 flac liof 1 000 000 U.I. + 3 f solv,
«FRONE» 3 flac liof 3 000 000 U.I. + 3 f solv,
«FRONE» 1 flac liof 1 000 000 U.I. + 1 f solv;
«FRONDE» 3 flac liof + 3 sir solv + 3 contagocce-gocce oculari,
«GEREF» 1 f liof 50 mcg + 1 f solv:
«SAIZEN» 1 f liof 4 U.I. + 1 f solv;
«T.P.1 SERONO» 1 f liof 10 mg + 1 f solv,
«T.P.1 SERONO» 1 f liof 25 mg + 1 f solv,
«T.P.1 SERONO» 1 f liof 50 mg + 1 f solv,
«T.P.1 SERONO» 1 f liof 70 mg + 1 f solv;

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Serono S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - via Casilina, 125

Modifica apportata:

Produttore: le fiale solventi delle succitate specialità medicinali sono prodotte e controllate anche dalla società Serono Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Modugno (Bari) - via De Blasio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 471/1993 del 28 ottobre 1993)

Specialità medicinale «TEBRAXIN» - 6 compresse rivestite da 150 mg e 6 compresse rivestite da 200 mg

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata ora è prodotta dalla società Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a. anche nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano), fermi restando i controlli e le operazioni terminali di confezionamento autorizzati con decreto n. 134 del 18 febbraio 1993

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 472/1993 del 28 ottobre 1993)

Specialità medicinale «MEFOXIN» - 1 flacone × g 1 + 1 fiala di solvente × ml 2, uso i.m., 1 flacone × g 1 + 1 fiala solvente da ml 10 - uso e.v., 1 flacone × g 2 + 1 fiala solvente da ml 20 - uso e.v.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme - Chibret - Francia, rappresentata in Italia dalla Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il controllo delle fiale di solvente delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuate dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Baranzate di Bollate (Milano)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

Provvedimento n. 473/1993 del 28 ottobre 1993)

Specialità medicinale. «LIXIDOL» - 6 fiale × mg 10 uso i.m. o e.v.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Imbonati n. 24

Modifica apportata:

denominazione: accanto alla denominazione «LIXIDOL» viene aggiunta la specificazione «10» indicativa del dosaggio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 474/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «DECADRON» - soluzione iniettabile 1 flacone × ml 1 ed 1 flacone × ml 2.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp Dohme B.V. - Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6.

Modifiche apportate:

modalità di controllo: la verifica dell'assenza dei pirogeni è ora effettuata con il test LAL (Limulus Amebocyte Lysate);

confezionamento: in sostituzione dell'attuale confezionamento flaconcino con tappo West 830 è ora autorizzato il confezionamento flaconcino con tappo West 4481/51 e Faultless 1553.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 475/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «CAFERGOT» - 5 supposte.

Titolare A.I.C.: Sandoz Wander Pharma S.A. di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Sandoz Prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale, nella forma sopra specificata, viene ora prodotta e controllata dalla società Sandoz Prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune Sandoz-LPB-Samil sito in Milano, via Quaranta n. 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 476/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «NOOTROPIL» (piracetam) - 40 compresse × mg 1200.

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia n. 15.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti costituenti il rivestimento): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti costituenti il nucleo: invariati; eccipienti costituenti il rivestimento: opadry y-1-7000, composto da: idrossipropil-metil cellulosa, biossido di titanio, polietilenglicole 400, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 477/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TORA DOL» - fiale iniettabili da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1.

Modifica apportata:

denominazione: accanto alla denominazione «TORA DOL» viene aggiunta la specificazione «10» indicativa del dosaggio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 478/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinali:

«GUTRON» - 6 fiale da 2 ml;

«LIPAROID» - 10 fiale liof. da 200 I.r.u. + 10 fiale solv.;

«MOTILEX» - 6 fiale da 2 ml;

«RILATEN» - 6 fiale da 2 ml;

«TRINEVRINA B6» - 5 fiale liof. + 5 fiale solv.;

«ULCEX» - 10 fiale da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate anche dalla società Menarini S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 1-3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 481/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «IRIDIL» collirio.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede sociale in Milano, viale Sarca, 223.

Modifiche apportate:

produzione: la produzione è ora effettuata anche presso l'officina consortile sita in Torino, corso Belgio, 86,

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «PUPILLA».

N. A.I.C.: 025081023 (in base 10) 0RXF5Z (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1994.

Provvedimento n. 482/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «INDOCID GEL», tubo × g 25 e tubo × g 50 di gel.

Titolare A.I.C.: M.S.D. Sharp & Dohme G.m.b.H. - Monaco (Germania). Rappresentante per l'Italia: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6.

Modifica apportata: produttore: produzione e controllo della specialità medicinale sono ora effettuati sia dalla Mainland G.m.b.H. - Pharmaceutical Factory, nello stabilimento sito in Frankfurt/Main (Germania), sia dalla società Woelm Pharma G.m.b.H. & Co. nello stabilimento sito in Eschwege (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21 come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 484/1993 del 28 ottobre 1993

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Dispersa AG - Hettlingen - Svizzera, rappresentata in Italia dalla Ciba Vision S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Mattei n. 17.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica di ragione sociale della società estera titolare A.I.C. da Dispersa AG a Ciba Vision AG - Hettlingen - Svizzera.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° gennaio 1994.

Provvedimento n. 485/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «FLOGOZEN» (salicilato di imidazolo) 30 compresse da 750 mg.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a. Industria chimica e farmaceutica, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 486/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «SAMYR 400», 5 flaconi di liofilizzato × mg 400 + 5 fiale di solvente uso i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: Bioresearch S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Liscate (Milano).

Modifica apportata:

produttore: la produzione dei soli flaconi di liofilizzato × mg 400 è ora effettuata anche dalle società:

Fidia S.p.a., nello stabilimento sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A;

Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza (Milano).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 487/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «TRANSMETIL», nelle forme e confezioni: «300», 5 flaconi di liofilizzato × mg 300 + 5 fiale di solvente uso i.m./e.v.: «500», 5 flaconi di liofilizzato da mg 500 + 5 fiale di solvente uso i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: Bioresearch S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

Modifica apportata: produttore: la produzione dei soli flaconi di liofilizzato da mg 300 e da mg 500 è ora effettuata anche dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Monza (Milano).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 488/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «RILATEN» (rociverina) 6 supposte 25 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società estera Berlin - Chemie AG, nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 489/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «ORUDIS» 6 fiale di liofilizzato i.m. 100 mg.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Modifica apportata:

produttore: le fasi di preparazione della fiala di solvente della specialità medicinale sopra specificata nonché il controllo del prodotto semilavorato e dello sfuso sono ora effettuati anche dalla ditta Biologici Italia laboratories S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 490/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «FEVARIN» 30 compresse da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V. di Weesp (Paesi Bassi), rappresentata in Italia dalla società UCM Unione chimica medicamenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco, via Marco Polo, 38.

Modifica apportata:

composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: mannitolo mg 152, amido di mais mg 40, amido gelificato mg 6, sodio stearilfumarato mg 1,8, silice precipitata mg 0,8, copolimero dell'acido metacrilico e di esteri dell'acido acrilico mg 14, talco mg 5,1, triacetina mg 1,4, polivinilpirrolidone 25.000 mg 0,2, titanio biossido mg 0,8, ossido di ferro giallo mg 0,1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 494/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «SALAZOPYRIN EN» 100 compresse gastroprotette.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB, Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia da Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) s.s. Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuova rappresentante: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156;

produttore: la specialità medicinale è ora confezionata anche dalla nuova rappresentante nello stabilimento sito in Ascoli Piceno, località Marina del Tronto.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 495/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «FRAGMIN» (dalteparina sodica);

6 siringhe sterili monouso ml 0,2 UI 2500;

6 siringhe sterili monouso ml 0,2 UI 5000;

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB, Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia da Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) s.s. Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuova rappresentante: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156;

produttore: la specialità medicinale è ora confezionata dalla nuova rappresentante nello stabilimento sito in Nerviano (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 496/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «NICORETTE» 30 e 105 gomme da masticare mg 2; 105 gomme da masticare mg 4 e «NICORETTE TRANSDERMICO» 7 e 28 cerotti mg 5, 7 e 28 cerotti mg 10, 7 e 28 cerotti mg 15.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB, Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia da Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) s.s. Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuova rappresentante: Carlo Erba OTC S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale 08572280157.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Provvedimento n. 497/1993 del 28 ottobre 1993

Specialità medicinale: «ESTRACYT» 40 e 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB, Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia da Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) s.s. Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuova rappresentante: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156;

produttore: la società Farmitalia Carlo Erba S.r.l. è esonerata dall'obbligo di ripetere in Italia i controlli di qualità su ciascun lotto di prodotto finito, trattandosi di prodotto già controllato dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento di Helsingborg (Svezia). Conseguentemente la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 novembre 1993.

Nota n. 800.4/744 del 28 ottobre 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - ha preso atto che la Pierrel Ospedali S.p.a., codice fiscale n. 02925690154, ha trasferito la sede legale da via G. Di Vittorio, 10, Corsico (Milano) a via Bisceglie, 96, Milano.

93A6105

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria europea 1993

(Estrazioni del 23 e 24 ottobre 1993)

Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria europea 1993, avvenuta in Hilversum (Paesi Bassi) il 23 ottobre 1993 per il premio europeo e in Carpi il 24 ottobre 1993 per i premi nazionali:

PREMIO EUROPEO:

ECU 4.000.000 - biglietto n. 07255 - serie 10 - frazione 6 - venduto in Spagna.

PREMI NAZIONALI:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie Q n. 15481 di lire 2 miliardi abbinato all'atleta Calvaresi Graziano;

2) Biglietto serie S n. 64871 di lire 500 milioni abbinato all'atleta Di Lello Luigi;

3) Biglietto serie Q n. 24822 di lire 250 milioni abbinato all'atleta Diamantino Dos Santos.

B) *Premi di seconda categoria:* premi di lire 150 milioni cadauno:

Biglietto	serie	E	n. 00760	Biglietto	serie	AR	n. 93671
»	»	L	» 86388	»	»	AZ	» 59050
»	»	N	» 78583	»	»	AZ	» 80964
»	»	Q	» 12175	»	»	BB	» 32054
»	»	Q	» 28899	»	»	BB	» 65172
»	»	T	» 31769	»	»	BC	» 29928
»	»	U	» 65321	»	»	BF	» 79780
»	»	AG	» 22303	»	»	BF	» 96796
»	»	AI	» 17137	»	»	BF	» 99143
»	»	AN	» 66038	»	»	BI	» 35477

C) *Premi di terza categoria:* premi di lire 100 milioni cadauno:

Biglietto	serie	A	n. 46071	Biglietto	serie	AG	n. 89917
»	»	D	» 61333	»	»	AI	» 76564
»	»	E	» 58204	»	»	AL	» 07688
»	»	L	» 78599	»	»	AN	» 66604
»	»	Q	» 31464	»	»	AO	» 74198
»	»	S	» 64697	»	»	AP	» 50772
»	»	T	» 22338	»	»	AP	» 86667
»	»	T	» 76790	»	»	AQ	» 10464
»	»	T	» 99146	»	»	AQ	» 34031
»	»	AC	» 56186	»	»	AR	» 00846
»	»	AD	» 15824	»	»	BA	» 80150
»	»	AG	» 52602	»	»	BE	» 18950
				»	»	BE	» 44538

D) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie Q n. 15481 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie S n. 64871 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie Q n. 24822 L. 1.000.000;

Ai venditori dei venti premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei venticinque premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

93A6065

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenchi numeri 2 e 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36, mod. 241 D.P. — Data: 22 aprile 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Gennaro Errico, nato a Napoli il 13 ottobre 1915. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 17.400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20, mod. 241 D.P. — Data: 22 febbraio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: De Cillis Giuseppe, nato a Pescopagano l'8 ottobre 1930. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 400.000.

A' termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A5899

Modificazione al progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1993 è stata approvata — ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed all'art. 3, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 — la modifica al progetto di ristrutturazione presentata dalla Cassa di risparmio di Cesena S.p.a. che comporta:

l'emissione di n. 2.940.000 obbligazioni convertibili in azioni, con clausola di subordinazione, al prezzo di L. 23.000 ciascuna, per un importo complessivo di lire 67,6 miliardi, da offrire in opzione agli azionisti della Cassa di risparmio di Cesena S.p.a. in ragione di n. 21 obbligazioni ogni 100 azioni possedute. Gli emittendi titoli saranno tuttavia collocati prevalentemente presso investitori privati in connessione alla limitazione ex art. 2441, quinto comma del codice civile, del diritto di opzione spettante al solo azionista di maggioranza Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, che potrà sottoscrivere un numero di obbligazioni non superiore a n. 225.000, nonché all'esclusione del diritto di prelazione sui titoli inoptati spettante alla Fondazione medesima ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile;

l'aumento del capitale sociale, e la relativa modifica statutaria, da lire 140 miliardi sino all'importo massimo di lire 169,4 miliardi, da realizzarsi mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.940.000 azioni ordinarie da nominali L. 10.000 cadauna, destinate irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori delle obbligazioni rappresentative del prestito in discorso, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria Cassa di risparmio di Cesena S.p.a. per ogni obbligazione; facoltà di conversione da esercitarsi il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1995 sino al 1° gennaio 1999.

93A6066

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9,30 del giorno 23 novembre 1993 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate n. 68 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 68 000 000 000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6067

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. MI 176/1993 del 29 marzo 1993, riguardante la specialità medicinale «MONORES», alla pag. 57, prima colonna, il paragrafo riguardante le indicazioni terapeutiche deve intendersi sostituito dal seguente.

«*Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono*

compresse 10 e 20 mcg, aerosol dosato, sciroppo e sciroppo forte: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica,

fiale: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica, ed, esclusivamente per la somministrazione parenterale, crisi asmatiche acute e subacute, stato di male asmatico».

93A6109

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 222/1993 del 13 maggio 1993, alla pag. 56, seconda colonna, ove è riportato il nome della specialità medicinale, in luogo di «*METASTROM TM*», leggasi «*METASTRON TM*».

93A6110

Avviso relativo al comunicato del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Modificazione alla deliberazione 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al decimo rigo dove è scritto: «... per le imprese *con non meno di* 250 dipendenti ...», si legga: «... per le imprese *con meno* di 250 dipendenti...».

93A6086

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 26 aprile 1993, n. 220, concernente: «Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1993)

Nel decreto citato in epigrafe, nell'allegato I, alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, le ultime 9 voci, individuate nella prima colonna dalla sezione *A* con i numeri 10660, 14800, 19150, 19270, 10720, 10775, 10930, 10990, 11000 devono considerarsi come facenti parte della sezione *B* e vanno inserite tutte prima della voce individuata nella prima colonna con il numero 11005» alla pag. 15.

Alla pag. 17, nell'allegato II, al punto 1. «simulante D», al secondo rigo, i riferimenti numerici fra parentesi *(¹)* e *(¹)* che figurano dopo le dizioni «trigliceridi sintetici» e «di girasole» devono essere corretti, rispettivamente, in «*(²)*» e «*(³)*». Conseguentemente il penultimo e l'ultimo riferimento numerico, fra parentesi, alle note a pie' di pagina, devono essere corretti rispettivamente, in «*(²)*» e «*(³)*».

Alla pag. 19, nel medesimo allegato II:

in corrispondenza del numero di riferimento 03.03, nella seconda colonna (Denominazione degli alimenti), la dizione «*zuccetti*» deve essere corretta come segue: «*zuccheri*»;

in corrispondenza del numero di riferimento 04.02, nella seconda colonna (Denominazione degli alimenti), alla lettera «C. III» la dizione «(< 5% vol)» deve essere corretta come segue: «(> 5% vol)»;

in corrispondenza del numero di riferimento 04.05, nella seconda colonna (Denominazione degli alimenti), alla lettera «C. III» la dizione «(< 5% vol)» deve essere corretta come segue: «(> 5% vol)»;

alla pag. 23, nell'allegato III, «Tabella», prima colonna, al punto 3.3. dove è scritto: «40 °C < *I* > 70 °C», leggasi: «40 °C < *T* ≤ 70 °C».

93A6087

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 9 3 *

L. 1.300